

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
AIREM
Associazione Italiana Registro di Musicoterapia

* * * * *

Art. 1: COSTITUZIONE

Viene costituita l'associazione privata denominata AIREM, Associazione Italiana Registro di Musicoterapia, d'ora in poi semplicemente Associazione.

L'Associazione è senza fini di lucro, è indipendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere, ed è retta dal presente Statuto.

Art. 2: SEDE

L'Associazione elegge la propria sede legale in 80136 Napoli, alla via Salvator Rosa, 113. L'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice, potrà istituire per le proprie finalità sedi secondarie, succursali e dipendenze in genere, in tutto il territorio nazionale, purché in Italia. Con la stessa modalità, l'associazione potrà decidere di aprire sedi dello stesso tipo all'estero.

Art. 3: DURATA

L'Associazione non ha limiti di durata.

Art. 4: SCOPI

L'Associazione, tramite l'istituzione di un apposito Registro professionale con accesso a parte regolamentato, si costituisce al fine di promuovere e sviluppare la diffusione della Musicoterapia a livello nazionale ed internazionale, in rappresentanza degli interessi e nella salvaguardia dei Musicoterapisti e dei Musicoterapeuti, e delle altre figure professionali operanti in Italia nel campo della Musicoterapia, riconosciuti tali dalla stessa Associazione secondo i criteri indicati appresso.

La Musicoterapia è una disciplina che si configura come una tecnica di supporto ad interventi sociali, preventivi, riabilitativi e sociosanitari, e da noi definita come *“l'uso professionale della musica e dei suoi elementi come intervento in ambienti educativi, sociali, riabilitativi e sociosanitari con individui, gruppi, famiglie o comunità che cercano di ottimizzare la loro qualità di vita e migliorare la salute e il benessere fisico, sociale, comunicativo, emotivo, intellettuale e spirituale. Ricerca, pratica, educazione e formazione in musicoterapia sono basati su standard professionali in relazione ai contesti culturali, sociali e politici”*. Tale definizione è stata mutuata da quella della WFMT, Federazione Mondiale di Musicoterapia, nel 2011.

La Musicoterapia nel contesto italiano rientra nel più ampio ambito delle Arti Terapie, o Terapie Espressive. Si colloca all'interno di metodiche basate sull'attivazione dei processi creativi mediante tecniche tradizionalmente definite "artistiche".

Per il perseguimento dei propri fini, l'AIREM prevede di:

- a) *istituire un Registro Nazionale di Musicoterapia, suddiviso in Elenchi, i cui principali sono denominati: “Elenco dei Musicoterapisti”, “Elenco dei Musicoterapeuti”, “Elenco dei Formatori di Area Musicoterapica” ed “Elenco dei Supervisor”, con relativi riferimenti alle Scuole di appartenenza, riservandosi il diritto di istituire eventuali altri Elenchi relativi ad altre figure professionali operanti con la Musicoterapia;*
- b) *innalzare gli standards culturali, scientifici, applicativi ed etici dei professionisti anche tramite la continua comparazione con quelli in vigore nell'Unione Europea;*
- c) *gestire, orientare e promuovere la specializzazione post-diploma rispetto a specifiche aree di intervento, a master, all'aggiornamento continuo e integrativo della formazione con relativi criteri di qualità e di quantità inerenti l'efficacia e l'efficienza dell'applicazione della Musicoterapia, istituire borse di studio nei diversi ambiti applicativi, quali quelli psicopedagogico, preventivo, terapeutico-riabilitativo;*
- d) *vigilare sul corretto esercizio della professione da parte degli associati, attraverso l'adozione di un proprio specifico Codice Deontologico;*

- e) *provvedere alla tutela e all'assistenza legale, previdenziale e sindacale degli iscritti, alla stipulazione di adeguate forme di assistenza per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;*
- f) *promuovere la ricerca nel settore musicoterapico e delle discipline collaterali attraverso le iniziative culturali e scientifiche che l'Associazione ritenga più opportune; istituire apposite commissioni per l'approfondimento di specifici interessi culturali e scientifici;*
- g) *garantire una tempestiva e puntuale diffusione, tramite stampa ed altri mezzi di divulgazione, di tutte le informazioni e gli aggiornamenti di interesse della categoria e dell'Associazione stessa;*
- h) *lavorare per il riconoscimento ufficiale da parte dello Stato e degli Enti Locali della figura del Musicoterapista, del Musicoterapeuta e delle relative professioni;*
- i) *varare un Regolamento contenente:*
 - 1. *l'ampliamento e la specificazione dei punti su indicati;*
 - 2. *la regolamentazione tariffaria delle prestazioni;*
 - 3. *la definizione di istituzioni e organi collaterali con la presenza di personaggi storici e/o significativi della realtà della Musicoterapia;*
 - 4. *la definizione dei criteri per gli esami di ammissione al Registro;*
 - 5. *la costituzione di una banca dati dei professionisti sul territorio di competenza dei suoi iscritti, finalizzata al riconoscimento ufficiale della professione e dei suoi professionisti;*
 - 6. *la gestione di un sito telematico contenente tutte le notizie necessarie alla trasparenza, nell'interesse e nella tutela dell'Utente e degli stessi Iscritti;*
 - 7. *i criteri per l'Aggiornamento della professione e dell'attribuzione di relativi Crediti Formativi;*
 - 8. *la modalità di tenuta degli Elenchi dei professionisti;*
 - 9. *la modalità di certificazione e di attestazione.*

L'Associazione si avvarrà delle strutture tecnico-organizzative e tecnico-scientifiche di Scuole di Formazione in Musicoterapia riconosciute valide dalla Commissione Valutatrice.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvarrà delle realtà associative musicoterapeutiche presenti sul territorio nazionale. Per questo, pur avendo l'iscrizione all'Associazione carattere individuale, ciascun iscritto si adopererà con impegno per coinvolgere l'eventuale sede territoriale di riferimento e garantire la maggior rappresentatività possibile.

Altro compito dell'Associazione sarà quello di promuovere rapporti di tipo transculturale al fine di sviluppare anche in senso epistemologico gli stessi fondamenti della Musicoterapia.

A livello nazionale l'Associazione, facendo leva al massimo sull'associazionismo locale, si prefigge anche lo scopo di sviluppare quelli già esistenti e di intessere nuovi rapporti con le Regioni, le Province, le Università e gli Enti Locali per la definizione e l'organizzazione di corsi di aggiornamento locali e nazionali che si avvalgano di comuni standard formativi, ed orientati a potenziare i risvolti professionali della figura tutelata.

L'Associazione curerà le iniziative di divulgazione, di aggiornamento e di integrazione formativa privilegiando il livello sovraregionale; patrocinerà e stimolerà in tal senso i contributi delle locali realtà associative con le quali potrà istituire specifici protocolli di intesa.

L'Associazione si riserva il diritto di avvalersi di tutte le operazioni legali utili al raggiungimento degli scopi statutari, ivi comprese quelle finanziarie e commerciali, pur non avendo scopo di lucro.

Art. 5: FIGURE PROFESSIONALI

Il **Musicoterapista** è un operatore dotato di Licenza Media Superiore, o titolo equivalente, e formatosi successivamente in un Corso di Formazione in Musicoterapia mediamente triennale e comunque dotato di un monte ore minimo di 1000 ore, nella misura di almeno 180 crediti formativi, integrato da un periodo di supervisione di non meno di 100 incontri con l'utente e non meno di 20 incontri con il supervisore, centrata sulle abilità applicative dimostrate. Tale Corso, inoltre, dovrà presentare un approccio multidisciplinare che faccia riferimento alla competenza musicale e musicologica di base dell'allievo nella misura di un Diploma di

Conservatorio almeno quinquennale o di comprovata formazione musicale e capacità equivalenti, richiesti come prerequisito di accesso, a elementi informativi di materie delle aree medica e psicologica, ad un lavoro di finalizzazione della conoscenza musicale in un'ottica musicoterapeutica, alla conoscenza della teoria e della metodologia, e alla pratica delle tecniche di musicoterapia per i vari campi di applicazione. Egli potrà agire all'interno delle équipes riabilitative, preventive, sociali ed educative qualora da queste previsto, in cui l'eventuale responsabilità terapeutica sia affidata alle figure cliniche di riferimento. È esplicitamente escluso dalla competenza operativa del Musicoterapista l'uso della musicoterapia in ambito clinico-terapeutico, riservato ai soli Musicoterapeuti.

Il Docente di Area Musicoterapica è un Musicoterapista, o Musicoterapeuta, che:

- sia docente da almeno cinque anni in una delle materie, teoriche o esperienziali, basilari per l'Area Musicoterapica presso una scuola di formazione in Musicoterapia;
- che sia in possesso di un titolo musicale finito, ovvero di comprovata esperienza musicale professionistica e pubblica almeno quinquennale;
- che abbia maturato un'esperienza musicoterapica di almeno cinque anni presso strutture pubbliche, o del privato convenzionato, o del privato sociale.

Il Musicoterapeuta è un operatore dotato di Laurea specialistica in ambito clinico, iscritto al relativo Ordine, con successiva o pregressa adeguata formazione musicoterapica, così come indicata per il Musicoterapista. Questa figura è l'unica di tipo clinico, in grado, cioè, di assumere su di sé il carico di un paziente. In tal caso, la figura è soggetta a tutte le normative dettate dai rispettivi Ordini cui questa è iscritta.

Il Supervisore di Musicoterapia è un professionista di Musicoterapia che:

- si è specializzato come Supervisore in Corsi specificatamente orientati a questa figura e riconosciuti tali dall'Associazione, attraverso il parere della Commissione Valutatrice;
- è docente da almeno sette anni in una delle materie, teoriche o esperienziali, ritenute basilari per l'Area Musicoterapica presso una scuola di formazione in Musicoterapia;
- sia in possesso di un titolo musicale finito, ovvero di comprovata esperienza musicale professionistica e pubblica almeno quinquennale;
- abbia un'esperienza musicoterapica di almeno sette anni presso strutture pubbliche, o del privato convenzionato, o del privato sociale;
- abbia attuato un percorso di Supervisione, e/o in Musicoterapia, centrato su di sé di almeno 100 ore;
- abbia documentato una propria metodologia di lavoro;
- abbia maturato un'esperienza almeno biennale di tutoring con allievi;
- abbia al suo attivo almeno due pubblicazioni di articoli, ovvero un volume, di argomento musicoterapico in riviste scientifiche, o del settore, o presso un editore nazionale.
- abbia in alternativa altri titoli culturali, di laurea clinica, di terapia personale, di pubblicazioni, di esperienze musicoterapiche, riabilitative o terapeutiche, valutabili dalla Commissione Valutatrice, nel rispetto di tutte le eventuali disposizioni integrative previste dal Regolamento.

Art. 6: SOCI

Sono soci dell'Associazione le persone con cittadinanza italiana o della UE, in possesso dei requisiti indicati, ad eccezione dei soci sostenitori; che siano presenti in almeno uno degli Elenchi stabiliti dal presente Statuto, lo osservino e ne condividano i contenuti, si impegnino a favorire tutte le attività necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi associativi, al rispetto dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi associativi competenti, e che si impegnino contribuire al finanziamento dell'Associazione per il tramite delle quote per loro previste.

I soci si distinguono in soci Fondatori, soci Ordinari, soci Onorari e soci Sostenitori.

Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari e sostenitori qualora non iscritti al Registro, sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono soci **Fondatori** con diritto di voto coloro i quali hanno effettivamente contribuito alla fondazione dell'Associazione con contributo morale e materiale avendone sottoscritto l'atto costitutivo. Essi costituiscono la prima rappresentanza assembleare ed il primo Consiglio

Direttivo, ma, a tutti gli effetti successivi, essi sono da considerarsi alla pari dei soci ordinari. Possono diventare soci **Ordinari** con diritto di voto quegli operatori che svolgendo attività di musicoterapia intendono cooperare per la realizzazione dei fini della Associazione nei limiti previsti dal presente Statuto, ed eventualmente dal Regolamento interno e dalle norme emesse dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione all'Associazione riveste carattere volontario e viene richiesta su apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo. I soci fondatori approvano un Regolamento Interno al momento dell'atto di costituzione, nel quale vengono indicati i criteri per la domanda d'ammissione a socio ordinario.

L'iscrizione all'Associazione, per il suo carattere professionale, necessita di un'iscrizione del socio ordinario continuata nel tempo, a tutela del possesso effettivo dei necessari crediti formativi. La Commissione Valutatrice vaglierà in ogni caso le richieste di riammissione dei soci in base alla morosità pregressa ed al possesso effettivo di crediti formativi aggiornati e sufficienti.

Il nome dell'associato viene apposto nel corrispondente Elenco del Registro.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre modifiche al Regolamento Interno da sottoporre, con votazione a maggioranza semplice, all'approvazione dell'Assemblea.

I soci Ordinari i cui requisiti sono stati vagliati dalla Commissione Valutatrice sulla base dei crediti formativi, di effettiva capacità professionale documentata da adeguata supervisione e, in ogni caso, nel rispetto del Regolamento per l'ammissione, sono tenuti a rispettare le norme del Codice Deontologico e sono tenuti a versare annualmente la quota associativa. Il socio sarà tenuto a versare le quote arretrate al costo dell'anno in corso, unitamente alla presentazione della documentazione dei crediti maturati richiesti, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno per i casi di morosità.

Sull'accoglimento della domanda di iscrizione decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo, previo il parere vincolante della Commissione Valutatrice.

La mancata ammissione, analiticamente motivata dalla Commissione Valutatrice, deve essere tempestivamente portata a conoscenza dell'interessato.

I soci **Onorari**, senza diritto di voto, vengono proposti all'unanimità dal Consiglio Direttivo ed eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci. Essi sono figure rappresentative del mondo scientifico, culturale e professionale, e sono esentati dal versamento della quota associativa.

I soci **Sostenitori** sono quelle persone, fisiche o giuridiche, che vogliono partecipare in maniera determinante, con il loro apporto culturale, ideale, economico, alle finalità dell'Associazione. Essi sono nominati tali dal Consiglio Direttivo.

I soci Sostenitori, se non iscritti nel Registro, non hanno diritto di voto.

Art. 7: RECESSO

Ogni socio ha diritto di recedere dalla sua iscrizione tramite formale comunicazione scritta all'Associazione a mezzo raccomandata. Il recesso diventerà esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta. Le quote a qualunque titolo eventualmente versate non verranno restituite.

Art. 8: DECADENZA, SOSPENSIONE, ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, può deliberare la decadenza o l'esclusione dell'associato.

Un socio è considerato decaduto qualora:

- a) *non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi associativi, ovvero abbia perduto i requisiti o i crediti per l'ammissione;*
- b) *non provveda, entro due mesi dal sollecito scritto, al pagamento delle quote associative.*

Un socio potrà essere sospeso, o escluso, qualora:

- c) *non osservi i disposti statuari e i regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi associativi competenti;*
- d) *in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare l'Associazione, o fomenti dissidi o*

- disordini tra gli associati;*
- e) svolga in proprio, o in concorso con altri soggetti, attività in contrasto con quelle della Associazione;*
 - f) non adempia puntualmente gli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice Etico-Deontologico dell'Associazione;*
 - g) abbia conseguito condanne penali.*

Il parere del Collegio dei Probiviri in merito, documentato e comunicato al Consiglio Direttivo, è vincolante. L'Assemblea, tempestivamente informata dal Consiglio Direttivo, si limiterà, quindi, a prendere atto dell'avvenuta decadenza, sospensione o esclusione.

Il socio decaduto, sospeso, o escluso, ne sarà informato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spedizione verrà effettuata sollecitamente a cura della stesso Consiglio Direttivo, non appena informato. La sanzione avrà effetti immediati a partire dallo stesso giorno di ricezione della comunicazione da parte dell'interessato. Conseguentemente, l'interessato sarà tenuto all'immediata riconsegna dell'attestato professionale, qualora non scaduto, pena la comunicazione alle autorità competenti.

Contro la sola esclusione è ammesso ricorso da parte del socio, con sospensione dell'iscrizione e dell'attestazione fino al secondo parere del Collegio dei Probiviri.

Il secondo parere del Collegio dei Probiviri in merito all'esclusione di un socio è inappellabile.

Art. 9: ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- Il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il vice Presidente,
- il Segretario e il Tesoriere,
- la Commissione Valutatrice e il Collegio dei Supervisorì,
- il Collegio dei Probiviri,
- il Sindaco Revisore dei conti.

Art. 10: ASSEMBLEA

All'Assemblea viene affidato il ruolo di massimo organismo deliberante.

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è rappresentata da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e sarà di norma convocata nella sede dell'Associazione o in altra sede decisa all'occorrenza dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea, o, in sua assenza, il Vicepresidente o un suo incaricato ne farà le veci.

L'Assemblea può essere convocata altresì da una rappresentanza dei soci costituita da almeno un terzo di essi.

La convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione scritta la cui modalità potrà essere indicata da ciascun socio al momento dell'iscrizione e variata in relazione alla necessità personale. Sarà, quindi, cura di ciascun socio mantenere aggiornato il proprio domicilio o recapito, assumendosi la piena responsabilità delle conseguenze derivanti da tale negligenza.

In ogni caso tale comunicazione dovrà pervenire al socio almeno quindici giorni prima della riunione.

E' data facoltà ad un numero minimo di un decimo dei soci di includere nell'ordine del giorno della riunione eventuali altri punti alla discussione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, non oltre tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; a tal fine potrà essere convocata anche dal Sindaco Revisore dei conti.

E' di competenza dell'Assemblea:

- a) definire la politica associativa e le modalità di lavoro;*
- b) approvare i bilanci consuntivi e preventivi;*
- c) definire le quote associative proposte dal Consiglio Direttivo, sulla base delle necessità*

- previste e dei ruoli associativi;*
- d) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente;*
 - e) modificare o rinnovare lo Statuto e l'atto costitutivo;*
 - f) approvare specifici Regolamenti di attuazione dello Statuto o modificare quelli già approvati dai soci fondatori o dalle Assemblee precedenti;*
 - g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni a maggioranza semplice dei presenti.*

L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente dell'Associazione; in assenza di questi, dal vice Presidente o da un Presidente appositamente nominato fra i soci più alti in carica. L'Assemblea nomina, altresì, un Segretario che procede alla verbalizzazione delle deliberazioni. L'Assemblea, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte dalla legge, in prima convocazione delibera sempre a maggioranza degli iscritti e, in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti con voto palese.

Il quorum costitutivo è diverso qualora si debba deliberare su modifiche dell'atto costitutivo o sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Nel primo caso è necessaria la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel secondo caso è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

La segretezza del voto può essere richiesta dal Presidente in casi riguardanti la tutela della onorabilità dei soci o in situazioni particolari accettate dalla maggioranza dell'Assemblea

E' prevista la possibilità di conferire delega per il voto ad altro socio.

Non è valida la delega ad un socio in possesso di carica o ad un socio candidato ad una carica che sia oggetto di votazione.

La delega non è valida in caso di votazione a scrutinio segreto, eccezion fatta per il solo caso di elezione del Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

L'elezione del Consiglio Direttivo dovrà obbedire a criteri democratici consentendo la candidatura a ciascun iscritto in regola con le quote associative e favorendo la massima rappresentatività da un punto di vista geografico. A questo scopo verrà redatto nel Regolamento Interno dell'Associazione uno specifico paragrafo.

Le argomentazioni assembleari verranno raccolte in appositi documenti scritti e indicati quali verbali debitamente firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Tali materiali documentali verranno raccolti e conservati in un apposito Libro dei Verbali.

Art. 11: CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il primo Consiglio Direttivo è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, eletto dall'Assemblea, nei modi stabiliti dal Regolamento. La durata in carica del Consiglio Direttivo è di tre anni. I suoi membri sono sempre rieleggibili.

In caso di dimissioni o esclusione di uno dei Consiglieri nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea successiva. Tale sostituzione deve in ogni caso privilegiare la lista dei non eletti nella precedente Assemblea elettiva.

La dimissione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ne determina la decadenza del mandato e il ricorso a nuove elezioni.

Il consigliere che senza giustificato motivo manca a più di due sedute consecutive è considerato decaduto.

Il Consiglio può nominare Commissioni e Comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Il Consiglio Direttivo elegge il vice Presidente, il Collegio dei Proviviri e il Sindaco revisore dei conti e delibera eventuali compensi o rimborsi spese per gli eletti alle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo provvede, in collaborazione con il Presidente:

- a) al raggiungimento dei fini dell'Associazione;*
- b) alla gestione ordinaria e straordinaria, finanziaria ed organizzativa dell'Associazione;*
- c) a presentare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni sulle attività svolte;*
- d) a svolgere funzioni di tesoreria, delegando allo scopo un suo componente, ed è*

- responsabile verso i soci del corretto impiego dei fondi;*
e) *alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese;*
f) *a curare la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio;*
g) *ad espletare ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari.*

Il Consiglio può essere composto da tre, cinque, sette, nove soci, sempre in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, tramite comunicazione scritta o per via telematica con almeno due settimane di anticipo, oppure quando ne viene fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, o dal Collegio dei Probiviri, e comunque almeno due volte l'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota associativa.

Le riunioni si ritengono legali quando intervengono almeno i due terzi dei membri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, o dal Consigliere più anziano tra i presenti. Le delibere sono valide a maggioranza semplice dei presenti. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

Le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere, oppure quando si tratta di persona o affari per cui taluni dei componenti il Consiglio, o membro del Collegio dei Probiviri, abbia un interesse diretto.

Il consigliere che abbia un interesse personale nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare dai verbali che, trascritti su opportuno libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario della seduta.

Art. 12: PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, sono affidate nei confronti di terzi ed anche in giudizio di qualsiasi grado, al Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento, al vice Presidente e, nei limiti stabiliti dalla delega, anche disgiuntamente, ad un Consigliere allo scopo delegato.

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo, insieme al quale ha il compito di eseguire le deliberazioni assembleari. Egli è nominato al momento dell'atto costitutivo ed è successivamente eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci. In tale Assemblea elettiva verrà eletto Presidente colui che, candidatosi specificamente a tale carica, ottiene la maggioranza semplice degli elettori presenti. E' previsto il ballottaggio fra i primi due candidati, qualora non sia raggiunto il quorum della metà più uno degli aventi diritto presenti.

La durata della carica del Presidente coincide con quella del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di invitare esperti, senza diritto di voto, a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo in ordine agli argomenti di volta in volta all'ordine del giorno.

Il Presidente può convocare anche apposite assemblee straordinarie, per urgenti problemi.

Art. 13: VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un vice Presidente con il compito di sostituire il Presidente, come suo esplicito delegato, e in tutti i casi di assenza del Presidente. La stessa funzione viene da questi occupata in Assemblea.

In caso di vacanza forzata della Presidenza egli ha il dovere di convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 14: SEGRETARIO E TESORIERE

All'interno del Consiglio Direttivo vengono individuate le figure del Segretario e del Tesoriere.

Il Segretario avrà compiti di ordinaria amministrazione, e cioè, corrispondenza in entrata ed in uscita e relativa protocollatura dei documenti, organizzazione del lavoro dei contatti con la base, tenuta della Banca Dati e degli Elenchi, gestione ordinaria dei contatti esterni.

Il Tesoriere è una funzione attribuibile ad un socio anche esterno al Consiglio Direttivo. La sua funzione è la gestione della contabilità ordinaria delle somme in entrata ed in uscita. Potrà avere

potere di firma solo nel caso di delega esplicita del Presidente, deliberata e approvata in Assemblea.

Art. 15: COMMISSIONE VALUTATRICE E COLLEGIO DEI SUPERVISORI

Il Consiglio Direttivo elegge una Commissione Valutatrice composta da cinque membri: il Coordinatore e due membri interni scelti nell'Elenco dei Supervisor, a cui si aggiungono altri due membri esterni all'Associazione.

La Commissione Valutatrice ha durata in carica di tre anni.

I membri esterni saranno nominati tra personalità del mondo accademico e del mondo della Musicoterapia nazionale o internazionale.

In ciascuna delle riunioni della Commissione Valutatrice si eleggerà un Presidente ed un Segretario appositi che orienteranno i lavori della Commissione in quella sola seduta.

La Commissione Valutatrice avrà i seguenti compiti:

- a) *emanare i Criteri di Valutazione sia per l'ammissione dei nuovi soci nell'Elenco dei Musicoterapisti, ovvero per gli esami nazionali, sia per la regolamentazione dei crediti per l'aggiornamento e l'integrazione formativa degli iscritti;*
- b) *riconoscere e attestare la validità tecnico-scientifica e tecnico-organizzativa delle strutture di formazione dei Musicoterapisti;*
- c) *valutare l'ammissibilità dei soci ordinari sulla base dei crediti formativi, di effettiva capacità professionale documentata da adeguata supervisione e, comunque, nel rispetto del Regolamento per l'ammissione;*
- d) *vagliare le richieste di riammissione dei soci in base alla morosità pregressa ed al possesso effettivo di crediti formativi maturati e aggiornati;*
- e) *portare tempestivamente a conoscenza dell'interessato la mancata ammissione o riammissione a socio con documento scritto motivato e analitico;*
- f) *valutare le ammissioni dei primi soci ai sensi della norma transitoria del presente Statuto.*

La Commissione Valutatrice si riunisce solo su richiesta del Consiglio Direttivo e con obiettivi limitati agli oggetti di sua pertinenza, e le sue deliberazioni hanno potere vincolante.

I due membri interni della Commissione Valutatrice avranno anche il compito di coordinamento del Collegio dei Supervisor. Quest'ultimo organismo, composto da un massimo di cinque membri scelti nell'Elenco dei Supervisor, avrà il compito di redigere nel Regolamento i criteri di ammissione dei nuovi Docenti e dei nuovi Supervisor all'interno dei rispettivi Elenchi.

Il Collegio dei Supervisor, quindi, proporrà di volta in volta l'iscrizione di nuovi Docenti e Supervisor al Consiglio Direttivo per la ratifica.

Art. 16: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri. Esso è così regolato:

- a) *Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, un Presidente e due supplenti, nominati dall'Assemblea anche tra non associati, preferibilmente tra figure di elevato ed indiscusso prestigio e merito anche in relazione agli scopi dell'Associazione ed ai compiti che sono chiamati ad assolvere.*
- b) *I Probiviri durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione.*
- c) *Le cariche all'interno del Collegio sono incompatibili con eventuali cariche in seno all'Associazione.*
- d) *L'Associazione ed i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardano l'interpretazione e l'applicazione del Codice Deontologico, delle disposizioni statuarie, regolamentari e derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti.*
- e) *Il ricorso ufficiale al Collegio dei Probiviri deve essere proposto dall'Assemblea dei Soci, ovvero dal Consiglio Direttivo, ovvero da almeno tre soci.*
- f) *Ogni provvedimento del Collegio sarà invalidato senza la preventiva contestazione degli addebiti agli interessati, a tutela del loro diritto ad esibire prove e giustificazioni.*

- g) *Il giudizio del Collegio sarà inappellabile, eccetto che per il provvedimento di esclusione di un socio, per il quale è previsto ricorso.*

Art. 17: ATTESTATO PROFESSIONALE

L'Associazione ha potere di rilascio di Attestati professionali aventi le seguenti caratteristiche minime:

- a) *stampa su carta pergamena con intestazione completa dell'Associazione rilasciante;*
- b) *indicazione della professionalità attestata con la specificazione dell'Elenco di appartenenza;*
- c) *il nominativo del candidato, completo del luogo e della data di nascita;*
- d) *il numero progressivo di iscrizione al Registro;*
- e) *la data della prima iscrizione al Registro;*
- f) *il periodo di validità dell'attestato, ovvero la scadenza;*
- g) *la firma del Presidente in carica con il timbro circolare dell'Associazione;*
- h) *la firma del Coordinatore della Commissione Valutatrice;*
- i) *la data e il luogo del rilascio dell'Attestato.*

Relativamente al punto e), si intende come "data della prima iscrizione" l'inizio dell'ultimo periodo continuativo di iscrizione, escludendo, quindi, sia i periodi di eventuale esclusione temporanea dal Registro per qualsivoglia motivo, sia i periodi pregressi.

Il punto di cui alla lettera f), ossia la scadenza dell'attestazione, è indispensabile ai fini della trasparenza nell'esercizio della professione. Il rinnovo di tale scadenza, ovvero il rilascio di un nuovo attestato, sarà, infatti, vincolato all'effettivo aggiornamento professionale sostenuto dall'iscritto, documentato in termini di crediti formativi acquisiti nei due anni precedenti la data di scadenza, in specifici corsi e tirocini riconosciuti dall'Associazione professionale e definiti in termini di punteggio dalla Commissione Valutatrice.

L'Attestato professionale è in copia unica. Potrà esserne rilasciata nuova copia solo previo presentazione di copia di denuncia di smarrimento o di furto presso le autorità competenti, ovvero previa presentazione del vecchio attestato restituito per giustificati motivi.

L'iscritto firmerà regolare ricevuta dell'Attestato secondo le norme vigenti e le modalità indicate dalla stessa Associazione.

La validità dell'attestazione è di due anni dalla data di rilascio.

L'Attestato professionale non costituisce requisito necessario per l'esercizio della professione. Esso ha il fine di tutelare l'utenza documentando la qualità del professionista aderente al Registro.

Art. 18: SINDACO REVISORE DEI CONTI

Il Sindaco revisore dei conti è nominato dall'atto costitutivo o, in seguito, dall'assemblea e la sua durata in carica è di tre anni.

Il Sindaco revisore ha il potere di revisione e di ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo e presenta all'assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.

Art. 19: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

E' obbligatorio redigere, per ciascun esercizio finanziario, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

Art. 20: PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito:

- *dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo;*
- *dai contributi dei soci e dei sostenitori;*
- *da garanzie e fidejussioni dei soci;*
- *da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;*
- *da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;*
- *da donazioni e lasciti.*

Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative ordinarie e da quelle dei soci sostenitori;
- dalle quote di iscrizione ai corsi di aggiornamento e di integrazione formativa;
- dai diritti derivanti da specifici protocolli di intesa con Enti e Associazioni;
- da specifiche prestazioni e consulenze richieste come associazione esperta nel proprio settore;
- dal ricavato dell'attività sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, riserve o capitale durante la vita associativa.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Sarà anche possibile devolvere in termini percentuali ad associazioni umanitarie eventuali attivi di bilancio.

Art. 21: QUOTE SOCIALI

Tutti i soci, fondatori ed ordinari, devono pagare annualmente la quota associativa stabilita dal Regolamento e dall'Atto Costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea, secondo le esigenze finanziarie dell'Associazione.

ART. 22: NORMA TRANSITORIA

Fino alla data indicata nel Regolamento, e comunque non oltre il 31 maggio 2020, possono presentare domanda di iscrizione le persone in possesso dei requisiti sotto elencati.

1. Documentazione per l'iscrizione in Elenco dei Musicoterapisti:
 - a. *Diploma di Musicoterapista conseguito in uno dei corsi nazionali di musicoterapia di minimo 900 ore, distribuite nelle aree musicoterapica, musicale e medico-psicologica;*
 - b. *Titolo musicale o documentazione equivalente;*
 - c. *Attestazione di attività di Musicoterapia effettuata da almeno dieci anni presso centri pubblici, o del privato convenzionato, o del privato sociale.*
2. Documentazione per l'iscrizione in Elenco dei Docenti di Area Musicoterapica:
 - a. *Diploma di Musicoterapista conseguito in uno dei corsi nazionali di musicoterapia di minimo 900 ore, distribuite nelle aree musicoterapica, musicale e medico-psicologica;*
 - b. *Supervisione centrata sul terapeuta, di almeno 100 incontri con utenti;*
 - c. *Attestazione di attività di Musicoterapia effettuata da almeno cinque anni presso centri pubblici, o del privato convenzionato, o del privato sociale;*
 - d. *Attestazione di almeno tre anni di docenza in una delle materie, teoriche o esperienziali, ritenute basilari per l'Area Musicoterapica presso una scuola di formazione in Musicoterapia.*
3. Documentazione per l'iscrizione in Elenco dei Musicoterapeuti:
 - a. *Diploma di Laurea specialistica in ambito clinico;*
 - b. *Titolo musicale o documentazione equivalente;*
 - c. *Diploma di Musicoterapista conseguito in uno dei corsi nazionali di musicoterapia di minimo 900 ore, distribuite nelle aree musicoterapica, musicale e medico-psicologica;*
 - d. *Supervisione centrata sul terapeuta, di almeno 100 incontri di terapia col paziente;*
 - e. *Attestazione di attività di Musicoterapia effettuata da almeno cinque anni presso centri pubblici, o del privato convenzionato, o del privato sociale;*
4. Documentazione per l'iscrizione in Elenco dei Supervisor:
 - e. *Diploma di Musicoterapista conseguito in uno dei corsi nazionali di musicoterapia di minimo 900 ore, distribuite nelle aree musicoterapica, musicale e medico-psicologica;*
 - f. *Supervisione centrata sul terapeuta, di almeno 100 incontri con l'utente;*
 - g. *Attestazione di attività di Musicoterapia effettuata da almeno sette anni presso centri pubblici, o del privato convenzionato, o del privato sociale;*
 - h. *Attestazione di almeno cinque anni di docenza in una delle materie, teoriche o esperienziali, ritenute basilari per l'Area Musicoterapica presso una scuola di formazione in Musicoterapia;*
 - i. *Dichiarazione illustrante la propria metodologia di lavoro;*
 - j. *Esperienze di supervisione effettuate con allievi;*
 - k. *Adeguate bibliografia personale, ovvero di pubblicazioni effettuate, inerente i temi*

della musicoterapia e della supervisione.

Tutti i requisiti di cui sopra saranno sottoposti a valutazione, per titoli e punteggio, presso la Commissione Valutatrice, la quale si riserverà di accettare, ovvero di chiedere integrazioni alla documentazione, ovvero di respingere le richieste con motivazione scritta.

Art. 23: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Associazione deve provvedere alla nomina dei liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad associazioni che perseguano attività e fini analoghi.

ART. 24: NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private.